# Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Settore Giovanile e Scolastico

Cod. Fiscale LND 08272960587





# COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 - 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 - 98.08.80 Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it epellizzari@figctrento.it info@figctrento.it

Presidente: Segreteria: Settore Giovanile: sgs\_tn@figctrento.it Calcio a 5: Attività di Base: attivitabase\_tn@figctrento.it Attività Scolastica: attivitascolastica\_tn@figctrento.it

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

calcio5\_tn@figctrento.it

# Stagione Sportiva 2014/2015 Comunicato Ufficiale N° 123 del 25 giugno 2015

### **SOMMARIO**

1.	Сом	UNICAZIONI DELLA L.N.D.	3631
	1.1	$Comunicato\ Ufficiale\ n°311-cu\ 316/A\ FIGC-Decadenza\ Affiliazione\ Soc.\ LND\ e\ di\ Puro\ Sett.\ Giov.$	3631
	1.2	COMUNICATO UFFICIALE N°313 - BEACH SOCCER	3631
	1.3	COMUNICATO UFFICIALE N°314 - BEACH SOCCER	3631
	1.4	COMUNICATO UFFICIALE N°315 - CU 8/CG FIGC - BANDO GIUDICI SPORTIVI NAZIONALI LND	3631
	1.5	Comunicato Ufficiale n°310 - CU FIGC dal n. 310/A al 315/A - Provvedimenti Procura Federale	3632
	1.6	COMUNICATO UFFICIALE N°312 - CU FIGC DAL N. 317/A AL 321/A - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE	3641
	1.7	CIRCOLARE N°60 - DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING	3651
	1.8	CIRCOLARE N°61 - ART. 118 NOIF - VARIAZIONI DI ATTIVITÀ 2015/2016	3653
2.	Сом	unicazioni Attività di Ambito Regionale	3657
	2.1	Inizio Gare Campionati Regionali Stagione Sportiva 2015/2016	3657
	2.2	Organico Campionati 2015/2016 Lega Nazionale Dilettanti	3657
3.	Сом	UNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO	3659
	3.1	CHIUSURA UFFICI	3659
	3.2	NON EFFETTUAZIONE DELLA TRADIZIONALE RIUNIONE DI SOCIETA' DI FINE STAGIONE	3659
	3.3	ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016	3659
	3.4	TASSE ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016	3662
	3.5	ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2015/2016 CON COMPENSAZIONE FINANZIARIA	3663
	3.6	Organici di Diritto Stagione Sportiva 2015/2016	3664
	3.7	INIZIO CAMPIONATI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2015/2016	3667
	3.8	CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2015/2016 – DEROGA OBBLIGO GIOVANI IN CAMPO	3668

### 3630/123

	3.9	CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 2015/2016 – DEROGA IMPIEGO FUORI QUOTA	3669
	3.10	CRITERI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO JUNIORES "ELITE" 2015/2016	3670
	3.11	CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI "ELITE" 2015/2016	3671
	3.12	NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C ART. 15 – AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (20/07/15)	3672
	3.13	DIREZIONE ARBITRALE DELLE GARE DELL'ATTIVITÀ AMATORIALE - RICREATIVA	3672
	3.14	DIVIETO PER I TESSERATI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CALCISTICHE NON AUTORIZZATE	3672
	3.15	Preiscrizioni per il Torneo Provinciale Amatoriale - Ricreativo di Calcio a 7	3630
	3.16	SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF)	3630
	3.17	Delibere del Cons. di Pres. nº 27 del 20/04/2015 – Premi Coppa Disc. e Premi Coppa Italia e Prov.	3631
	3.18	SVINCOLO PER ACCORDO - ART. 108 N.O.I.F.	3632
	3.19	CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE DILETTANTI	3632
4.	GAR	<b>Ē</b>	3633
	4.1	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE	3633

### 1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo. I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della L.N.D.: http://www.lnd.it/. Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i tesserati alla F.I.G.C..

# 1.1 COMUNICATO UFFICIALE N°311 - CU 316/A FIGC - DECADENZA AFFILIAZIONE SOCIETÀ LND E DI PURO SETTORE GIOVANILE

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1944289

#### 1.2 COMUNICATO UFFICIALE N°313 - BEACH SOCCER

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1944906

#### 1.3 COMUNICATO UFFICIALE N°314 - BEACH SOCCER

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1945324

#### 1.4 COMUNICATO UFFICIALE N°315 - CU 8/CG FIGC - BANDO GIUDICI SPORTIVI NAZIONALI LND

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1946036

# 1.5 COMUNICATO UFFICIALE N°310 - CU FIGC DAL N. 310/A AL 315/A - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE





Roma,

Protocollo:

## COMUNICATO UFFICIALE N. 310 Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 310/A, 311/A, 312/A, 313/A, 314/A, e 315/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

### PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini) IL VICE PRESIDENTE VICARIO (Antonio Cosentino)

F.I.G.C. - Lega Nazionale Bilettanti Piazzale Flaminio, 9 - 0019s Roma tel. +39 06 32822 I - Her +39 06 32822 704 info@ind.it - ind@pec.it - www.indui C.F. 08272960507 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 310/A

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 518pf11-12 adottato nei confronti del Sig. Fulvio MARRUCCO, all'epoca dei fatti anche iscritto nell'elenco degli Agente di Calciatori, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Fulvio MARRUCCO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, (ex art. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva all'epoca dei fatti vigente) in elazione agli artt. 10, commi 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.02.2007 al 7.04.2010, per aver svolto l'attività di agente in favore del calciatore Antonio Piccolo, inforza di formale mandato ricevuto, in occasione del contratto stipulato dal calciatore, rappresentando, al contempo la società Piacenza, come comprovato dall'emissione delle fatture emesse in data 12.02.2007, 22.02.2008 e 6.02.2009, nei confronti della predetta società controparte contrattuale nella medesima operazione, così da determinare una situazione di conflitto di interessi e consentendo che la predetta società pagasse i suoi compensi, sostituendosi al calciatore Piccolo, quale unico soggetto tenuto al pagamenti del proprio agente, violazione continuata fino al 6.02.2009;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fulvio MARRUCCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 27 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Fulvio MARRUCCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 311/A

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 488pf12-13 adottato nei confronti del Sig. Alessandro MARINO, all'epoca dei fatti agente dei calciatori iscritto nell'elenco F.I.G.C., avente ad oggetto la seguente condotta;

Sig. Alessandro MARINO, violazione dell'art. 1bis., comma 1, del C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all'epoca dei fatti vigente), in relazione all'art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente dall'08.04.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Alessandro Tulli, in forza di mandato rilasciatogli dal predetto calciatore, senza assicurarsi che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato dal predetto calciatore con la società Latina in data 27.08.2012;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MARINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Alessandro MARINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 312/A

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 692pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Andrea NATALI, allenatore di base, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Andrea NATALI, per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, e comma 4, delle NOIF e dall'art. 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nella stagione sportiva 2014/2015, benché non regolamente tesserato, svolto dapprima l'attività di tecnico per la società A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924 fino alle prime due partite della Coppa Italia Dilettanti e dopo l'esonero svolto l'attività di tecnico per la società A.S.D. MOSCIANO CALCIO partecipante al campionato Promozione Girone A Abruzzo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea NATALI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 di squalifica nei confronti del Sig. Andrea NATALI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 313/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 711pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Paolo MOGENTALE, calciatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D., del Sig. Cristiano CAVEDON, Dirigente Accompagnatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D., del Sig. Giorgio GASPARIN, Dirigente Accompagnatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D., del Sig. Giordano MOGENTALE, Dirigente Accompagnatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D., del Sig. Stefano DA PRÀ, Dirigente Accompagnatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D., del Sig. Stefano DA PRÀ, Dirigente Accompagnatore della società A.C. GIAVENALE A.S.D., e della società A.C. GIAVENALE A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Paolo MOGENTALE per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, perché al momento non tesserato con la società A.C. GIAVENALE A.S.D., alle gare GAZZO - GIAVENALE del 21.09.2014, GIAVENALE - NEW TEAM SS TRINITÀ del 28.09.2014, ASIAGO CALCIO ALTIPIANO – GIAVENALE del 05.10.2014, GIAVENALE – R. TONIOLO del 12.10.2014, LONGA 90 - GIAVENALE del 19.10.2014, GIAVENALE BREGANZE 26.10,2014, GIAVENALE LAMPO 1945 del del 02.11.2014, S.P.F. POZZOLEONE – GIAVENALE del 9.11.2014, GIAVENALE – ZANÈ del 16.11.2014, GIAVENALE - ROPPAMPIA del 30.11.2014, GIAVENALE - LAKOTA CALCIO del 14.12.2014, GIAVENALE - GAZZO del 25.01.2015, NEW TEAM SS TRINITÀ - GIAVENALE dell'1.02.2015, GIAVENALE - LONGA 90 dell'1.03.2015, BREGANZE - GIAVENALE dell'8.03.2015 e LAMPO 1945 - GIAVENALE del 15.03.2015 del Campionato di 3º categoria, stagione sportiva 2014/15;

Sig. Cristiano CAVEDON per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle gare GAZZO - GIAVENALE del 21.09.2014, ASIAGO CALCIO ALTIPIANO - GIAVENALE del 05.10.2014, GIAVENALE - ZANÈ del 16.11.2014 e BREGANZE - GIAVENALE dell' 8.03.2015 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Paolo MOGENTALE non fosse tesserato;

Sig. Giorgio GASPARIN per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle gare GIAVENALE – NEW TEAM TRINITÀ del 28.09.2014, GIAVENALE – R. TONIOLO del 12.10.2014, LONGA 90 – GIAVENALE del 19.10.2014, GIAVENALE – BREGANZE del 26.10.2014, GIAVENALE – LAMPO 1945 del 2.11.2014, SPF POZZOLEONE – GIAVENALE del 9.11.2014, GIAVENALE – ROPPAMPIA del 30.11.2014, GIAVENALE – GAZZO del 25.01.2015, NEW TEAM SS TRINITÀ – GIAVENALE dell'1.02.2015 e GIAVENALE – LONGA 90 dell'1.03.2015 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Paolo MOGENTALE non fosse tesserato;

Sig. Giordano MOGENTALE per aver, in violazione agli artt. I bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara GIAVENALE – LAKOTA CALCIO

del 14.12.2014 attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Paolo MOGENTALE non fosse tesserato;

Sig. Stefano DA PRÀ per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara LAMPO 1945 - GIAVENALE del 15.03.2015 attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Paolo MOGENTALE non fosse tesserato;

società A.C. GIAVENALE A.S.D. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo MOGENTALE, dal Sig. Cristiano CAVEDON, dal Sig. Giorgio GASPARIN, dal Sig. Giordano MOGENTALE, dal Sig. Stefano DA PRÀ e dal Sig. Ennio CISCATO nell'interesse della società A.C. GIAVENALE A.S.D. in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 3 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Paolo MOGENTALE, di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Cristiano CAVEDON, di 100 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Giorgio GASPARIN, di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Giordano MOGENTALE, di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Stefano DA PRÀ e di 3 punti di penalizzazione in classifica nel Campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 più € 300,00 di ammenda nei confronti della società A.C. GIAVENALE A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### COMUNICATO UFFICIALE N. 314/A

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 674pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Leonardo PEREZ, calciatore della società ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.a. e della società ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.a., avente ad oggetto la seguente condotta:

Leonardo PEREZ, per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 12, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, in occasione della gara di Lega Pro ASCOLI-SPAL dell'8.02.2015, esultato dopo una propria segnatura sotto la Curva Sud dello Stadio "Del Duca" di Ascoli, indirizzando ai propri tifosi un saluto "a torso nudo con il braccio destro in alto e mano tesa, ed il braccio sinistro dietro la schiena" in atteggiamento tipico del saluto romano fascista, idoneo a costituire apologia e incitamento alla violenza;

ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.a., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leonardo PEREZ e dal Sig. Giovanni LOVATO nell'interesse della società ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.a., in qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di € 4.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Leonardo LOPEZ e di € 4.000,00 nei confronti della società ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.a.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato,

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### COMUNICATO UFFICIALE N. 315/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 646pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Nicola PIZZOLATO, calciatore della società A.S.D. PETRA MALO, del Sig. Stefano ORTALLI, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. PETRA MALO, del Sig. Andrea ZAVAGNIN, Capitano della squadra con la veste di Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. PETRA MALO, del Sig. Roberto MASSIGNANI, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. PETRA MALO, del Sig. Luciano PAMATO, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. PETRA MALO e della società A.S.D. PETRA MALO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Nicola PIZZOLATO per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, perché al momento non tesserato con la società A.S.D. PETRA MALO, alle gare PETRA MALO – ALBA BORGO ROMA del 7.09.2014, VIRTUS VECOMP VERONA – PETRA MALO del 14.09.2014, PETRA MALO – SPAL SRL del 21.09.2014, ESTE – PETRA MALO del 28.09.2014, PETRA MALO – BIANCO SCUDATI del 05.10.2014, MONTECCHIO MAGGIORE – PETRA MALO del 12.10.2014, PETRA MALO – LONIGO del 19.10.2014, VIRTUS VIGONTINA – PETRA MALO del 26.10.2014, PETRA MALO – TRISSINO VALDAGNO del 02.11.2014, ALTO VICENTINO – PETRA MALO del 9.11.2014, CEREALDOCKS CAMISANO – PETRA MALO del 16.11.2014, LEGNANO SALUS – PETRA MALO del 23.11.2014, PETRA MALO – PIOVESE del 30.11.2014, PETRA MALO – SAMBONIFACESE del 14.12.2014, PETRA MALO – VIRTUS VECOMP VERONA del 18.12.2014 del Campionato Allievi Regionale, stagione sportiva 2014/15, PETRA MALO – CEREALDOCKS CAMISANO del 6.12.2014 e SAN LAZZARO SERENISSIMA – PETRA MALO del 24.01.2015 del Campionato Regionale Juniores Regionale stagione sportiva 2014/2015;

Sig. Stefano ORTALLI per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle gare PETRA MALO – ALBA BORGO ROMA del 07.09.2014, VIRTUS VECOMP VERONA – PETRA MALO del 14.09.2014, PETRA MALO – SPAL SRL del 21.09.2014, ESTE – PETRA MALO del 28.09.2014, PETRA MALO – BIANCO SCUDATI del 05.10.2014, MONTECCHIO MAGGIORE – PETRA MALO del 12.10.2014, PETRA MALO – LONIGO del 19.10.2014, VIRTUS VIGONTINA – PETRA MALO del 26.10.2014, PETRA MALO – TRISSINO VALDAGNO del 2.11.2014, ALTO VICENTINO – PETRA MALO del 9.11.2014, LEGNANO SALUS – PETRA MALO del 23.11.2014, PETRA MALO – PIOVESE del 30.11.2014, PETRA MALO – SAMBONIFACESE del 14.12.2014 e PETRA MALO – VIRTUS VECOMP VERONA die 18.12.2014 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Nicola PIZZOLATO non fosse tesserato;

Sig. Andrea ZAVAGNIN per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara CEREALDOCKS CAMISANO – PETRA MALO del 16.11.2014 attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Nicola PIZZOLATO non fosse tesserato;

Sig. Roberto MASSIGNANI per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara PETRA MALO – CEREALDOCKS CAMISANO del 06.12.2014 attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Nicola PIZZOLATO non fosse tesserato;

Sig. Luciano PAMATO per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara SAN LAZZARO SERENISSIMA – PETRA MALO del 24.01.2015 attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Nicola PIZZOLATO non fosse tesserato;

società A.S.D. PETRA MALO per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art, 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola PIZZOLATO, dal Sig. Stefano ORTALLI, dal Sig. Andrea ZAVAGNIN, dal Sig. Roberto MASSIGNANI, dal Sig. Luciano PAMATO e dal Sig. Silvano LAPPO nell'interesse della società A.S.D. PETRA MALO in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 3 giornate di squalifica in Campionato Allievi Regionale nei confronti del Sig. Nicola PIZZOLATO, di 90 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Stefano ORTALLI, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Andrea ZAVAGNIN, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Roberto MASSIGNANI, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Luciano PAMATO e di 6 punti di penalizzazione in classifica nel Campionato Allievi Regionale 2015/2016, di 1 punto di penalizzazione in classifica Campionato Juniores Regionale 2015/2016 più € 400,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. PETRA MALO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

# 1.6 COMUNICATO UFFICIALE N°312 - CU FIGC DAL N. 317/A AL 321/A - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE





Roma,

Protocollo:

### COMUNICATO UFFICIALE N. 312 Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 317/A, 318/A, 319/A, 320/A e 321/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

## PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini) IL VICE PRESIDENTE VICARIO (Antonio Cosentino)

F.I.G.C. - Lego Nazionale Dilettanti Plazzale Flamerio, 9 - 60196 Romu tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704 integrind.it + indepped.it - www.ind.it C.F. 08272960567 - COAA di Roma - 8.E.A. 1296929

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 317/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pf 13-14 adottato nei confronti dei Sigg.ri Luigi AMABILE, Gaetano AUTERI, Riccardo BOLZAN Alessandro BRUNO, Vincenzo DE LIGUORI, Raffaele DE MARTINO, Roberto DI MAIO, Piergraziano GORI, Gaetano IANNINI, Maikol NEGRO, Marco POMANTE, Simone SANNIBALE, Paolo SARDO e Manuel SCALISE, tutti tesserati della A.S.G. NOCERINA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
- Luigi AMABILE per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2010/2011 compensi in nero per euro 16.110,00 dalla P.M.CO. S.R.L., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Gaetano AUTERI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale allenatore tesserato per 1'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 75.000,00 di cui euro 63.000,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA ed euro 12.000,00 dalla P.M.CO. S.r.I., società entrambe direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Riccardo BOLZAN, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 65.060,00 di cui euro 51.760,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 10.150,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA ed euro 3.150,00 dalla ITAL EDILE S.R.L., tutte società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;

- Alessandro BRUNO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagione sportive 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 compensi in nero per euro 63.480,00 di cui euro 34.980,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 24.000,00 dalla EURO BIT S.R.L. ed euro 4.500,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Vincenzo DE LIGUORI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.LF. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagione sportive 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 compensi in nero per euro 10.450,00 di cui euro 3.950,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 4.000,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. ed euro 2.500,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Raffaele DE MARTINO per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2010/2011 compensi in nero per euro 18.400,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Roberto DI MAIO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagione sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 70.030,00 di cui curo 36.930,60 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 3.000,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., euro 26.000,00 dalla TIRRENIA COSTRUZIONI S.R.L., euro 9.550,00 dalla ITAL EDIL S.R.L. ed euro 3.550,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Piergraziano GORI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagione sportive 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 compensi in nero per euro 61.450,00 di cui euro 27.540,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 7.000,00 dalla TIRRENIA COSTRUZIONI S.R.L. ed euro 27.000,00 dalla EURO BIT S.R.L., tutte società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca

dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;

- Gaetano IANNINI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 compensi in nero per curo 30.250,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società direttamente riconducibile ai Sigg,ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Maikol NEGRO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagione sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 45.480,00 di cui euro 26.280,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 1.500,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., euro 13.650,00 dalla TIRRENA COSTRUZIONI S.R.L. ed euro 4.050,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Marco POMANTE, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 71.650,00 di cui euro 41.400,00 dalla P.M.CO. S.R.L. euro 26.200,00 dalla EURO BIT S.R.L. ed euro 4.050,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Simone SANNIBALE, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 compensi in nero per euro 37.500,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- Paolo SARDO, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 2.500,00 dalla P.M.CO. S.R.L., società riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;

- Manuel SCALISE, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l'A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 25.920,00 di cui curo 5.020,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 15.300,00 dalla TIRRENIA COSTRUZIONI S.R.L. ed euro 5.600,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all'epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg. Luigi AMABILE, Gaetano AUTERI, Riccardo BOLZAN Alessandro BRUNO, Vincenzo DE LIGUORI, Raffaele DE MARTINO, Roberto DI MAIO, Piergraziano GORI, Gaetano IANNINI, Maikol NEGRO, Marco POMANTE, Simone SANNIBALE, Paolo SARDO e Manuel SCALISE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica e di euro 2.664,00 di ammenda nei confronti del Sig. Luigi AMABILE, di giorni 80 di squalifica e di euro 16.660,00 di ammenda nei confronti del Sig. Gaetano AUTERI, di 3 mesi e 10 giorni di squalifica e di euro 13.300,00 di ammenda nei confronti del Sig. Riccardo BOLZAN, di 3 mesi e 10 giorni di squalifica e di euro 13.300,00 di ammenda nei confronti del Sig. Alessandro BRUNO, di 1 giornata di squalifica e di euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Vincenzo DE LIGUORI, di 2 giornate di squalifica e di euro 2.666,00 di ammenda nei confronti del Sig. Raffaele DE MARTINO, di 3 mesi e 10 giorni di squalifica e di euro 13.300,00 di ammenda nei confronti del Sig. Roberto DI MAIO, di 3 mesi e 10 giorni di squalifica e di euro 13.300,00 di ammenda nei confronti del Sig. Piergraziano GORI, di 3 giornate di squalifica e di euro 6.000,00 di ammenda nei confronti del Sig Gaetano IANNINI, di 2 mesi di squalifica e di euro 10.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Maikol NEGRO, di 3 mesi e 10 giorni di squalifica e di euro 13.300,00 di ammenda nei confronti del Sig. Marco POMANTE, di 6 giornate di squalifica e di euro 4.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Simone SANNIBALE, di 1 giornata di squalifica e di euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Paolo SARDO e di 2 giornate di squalifica e di euro 2.664,00 di ammenda nei confronti del Sig, Manuel SCALISE.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 318/A

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 102pf13-14 adottato nei confronti della società CALCIO COMO S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

società CALCIO COMO S.R.L. per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione ai fatti contestati ai propri dirigenti e collaboratori, per la cessione della gestione tecnica, sportiva ed economica del settore giovanile, a titolo oneroso, contrattualizzata attraverso la sottoscrizione di due scritture private non depositate;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Signor Fabio BRUNI nell'interesse della società CALCIO COMO S.R.L. in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di € 12.000,00 di ammenda nei confronti della società CALCIO COMO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 319/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 579pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Matteo GIRELLI, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la società A.S.D. VILLA CECCOLINI F.C. e della società A.S.D. VILLA CECCOLINI F.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

Matteo GIRELLI, per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1 e 15 del C.G.S. e all'art. 30 dello Statuto Federale per non aver chiesto debita e preventiva autorizzazione ai competenti organi federali al fine di procedere in sede giudiziaria penale nei confronti di altro tesserato;

A.S.D. VILLA CECCOLINI F.C., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo GIRELLI e dal Sig. Roberto ALESSI nell'interesse della società A.S.D. VILLA CECCOLINI F.C., in qualità di Presidente e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di squalifica nei confronti del Sig-Matteo GIRELLI e di € 400,00 nei confronti della società A.S.D. VILLA CECCOLINI F.C.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 320/A

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 488pf12-13 adottato nei confronti del Sig. Tiziano CUNICO, all'epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della società VICENZA CALCIO S.R.L. e della società VICENZA CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Tiziano CUNICO, per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 4, comma 2 e 10, commi 1 e 11 del Regolamento agenti, per aver conferito mandato, mediante sottoscrizione di incarico a mezzo di scrittura privata intestata alla società di agenti Sport Promotion s.r.l., anziché all'agente personalmente, società il cui amministratore era il Sig. Leonardo GIUSTI, all'epoca dei fatti soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di licenza, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Alberto FRISON, Per aver, altresì, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento agenti, conferito mandato, mediante sottoscrizione di incarico a mezzo di scrittura privata intestata alla società di agenti Sport Promotion s.r.l., di cui l'agente Mauro CEVOLI deteneva il 20% delle azioni e di cui Leonardo GIUSTI era amministratore delegato, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Alberto FRISON, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto il predetto agente rappresentava il calciatore FRISON nell'ambito della medesima operazione;

VICENZA CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tiziano CUNICO e dal Sig. Dario CASSINGENA nell'interesse della società VICENZA CALCIO S.R.L., in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 mesi di inibizione e di € 650,00 di ammenda nei confronti del Sig. Tiziano CUNICO e di € 6.500,00 di ammenda nei confronti della società VICENZA CALCIO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 321/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 703 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Luca SANCRICCA Allenatore di base, David CENTIONI Allenatore di base, Giorgio PELLEGRINI Allenatore di base, e della Società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:
- Luca SANCRICCA per aver, in violazione dell'art, 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art, 38, comma 1 delle N.O.I.F., svolto, in gare ufficiali della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. del 7/09/2014, 14/09/2014 e 21/09/2014, attività in qualità di dirigente accompagnatore o dirigente addetto all'arbitro, il tutto in assenza di tesseramento come tecnico avvenuto formalmente solo il 25/09/2014;
- David CENTIONI per aver, in violazione dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., svolto, in gare ufficiali della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. del 7/09/2014, 14/09/2014 e 21/09/2014, attività in qualità di allenatore della squadra, il tutto in assenza di tesseramento come tecnico avvenuto formalmente solo il 25/09/2014;
- Giorgio PELLEGRINI per aver, in violazione dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., svolto, in gare ufficiali della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. dell'11/01/2015, 18/01/2015, 25/01/2015 e 1/02/2015, attività in qualità di allenatore della squadra, il tutto in assenza di tesseramento come tecnico avvenuto formalmente solo il 5/03/2015;
- società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. per responsabilità diretta ed oggettiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca SANCRICCA, dal Sig. David CENTIONI, dal Sig. Giorgio PELLEGRINI e dal Sig. Fabio MIDULLA nell'interesse della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

— rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 50 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Luca SANCRICCA, di 50 giorni di squalifica nei confronti del Sig. David CENTIONI, di 50 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Giorgio PELLEGRINI e € 300,00 di ammenda nei confronti della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

### PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

#### 1.7 CIRCOLARE N°60 - DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING





Roma,

23 giugno 2015

6103/AC/MC/sc

Protocollo:

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D. Alla Divisione Calcio a Cinque Al Dipartimento Interregionale Al Dipartimento Calcio Femminile LORO SEDI

### CIRCOLARE N°60

OGGETTO: decisione del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig.ra MALGORZATA KATARYNA LEMIESZEK

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 1761.1/ADS/tm., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di dame puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Antonio Cosentino

F.J.G.C. - Lege Nazionale Dilettanti Piazzale Flaminiu, 9 - 00196 Roma tel. - 39 th 32822.1 - fm + 39 ti6 32822 704 infagglind,it - Indepen. = - www.ind.it C.F. 08222960567 - DC3AA di Roma - R.E.A. 1296929



Roma, 22 giugno 2015 Prot. n. 1761.1/ADS/tm

Spett.li LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A Milano

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B Milano

LEGA PRO Firenze

LEGA NAZIONALE DILETTANTI Roma

A.I.C. Vicenza

A.I.A.C. Firenze

A.I.A. Sede

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO S e d e

SETTORE TECNICO Firenze

e p.c.: Ufficio Tesseramento S e d e

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione assunta, in data 22 giugno 2015, nei confronti della Sig.ra MALGORZATA KATARZYNA LEMIESZEK. Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra LEMIESZEK la sanzione della inibizione per anni 2 (anni due) con scadenza al 21 giugno 2017.

Cordiali saluti.

ligc.it.

FEDERAZIONE TRALIARA GIUDEO CALCIO Wa Gregorio Allegri, 14 00198 Roma 16, 1-70 06 6491 bilasy 12002 Iso, 1-37 96 84912239 P.IVA 03357871001 - C.P. 2450

IL SEGRETARIO (Antonio Di Sebastiano)

#### 1.8 CIRCOLARE N°61 - ART. 118 NOIF - VARIAZIONI DI ATTIVITÀ 2015/2016





Roma, 24 Giugno 2015

Protocollo: Segr/AC/MC/mde/6131

Ai Comitati

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

#### CIRCOLARE n. 61

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012, n. 58 del 17 Giugno 2013 e n. 61 del 17 Giugno 2014, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2015/16.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art. 29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

#### E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dal Consiglio Federale che – per la Stagione Sportiva 2015/2016 – è fissato dal 1° Luglio 2015 al 1° Ottobre 2015. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2016/2017. Qualora





la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una effettiva partecipazione al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. La semplice iscrizione ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata solo a favore della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, solo tra Società "pure" che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici;

 il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tessera o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il





tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.

Una volta svincolato <u>dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"</u>, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2015/2016 il periodo stabilito è dal 1º Luglio 2015 al 1º Ottobre 2015), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza i quali, al termine del periodo previsto per le variazioni di attività e, comunque, non oltre il giorno 23 Ottobre 2015, trasmettono alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti le pratiche di variazione di attività, specificando l'indicazione della data di ricezione delle singole pratiche.





La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini) IL VICE PRESIDENTE VICARIO (Antonio Cosentino)

### 2. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE

#### 2.1 INIZIO GARE CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

#### **CAMPIONATO DI ECCELLENZA**

Inizio Andata	Domenica 30/08/2015
Infrasettimanale (7° giornata)	Mercoledì 07/10/2015
11° giornata	Sabato 31/10/2015
Termine Andata	Domenica 29/11/2015
Inizio Ritorno	Domenica 06/12/2015
2° giornata Ritorno	Domenica 07/02/2016
Infrasettimanale (7° giornata)	Mercoledì 09/03/2016
da confermare a seguito programmazione Torneo delle Regioni	Wercoled 09/03/2016
Fine settimana Pasqua	Lunedì 28/03/2016
Termine Ritorno	Domenica 08/05/2016

#### **CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C**

Inizio Andata	Sabato -Domenica 05-06/09/2015
Riposa	Sabato - Domenica 31/10 - 01/11/2015
Termine Andata	Sabato - Domenica 21-22/11/2015

Per quanto riguarda il Campionato di calcio 5 Serie C1 la programmazione verrà pubblicata sui prossimi Comunicati Ufficiali.

### 2.2 ORGANICO CAMPIONATI 2015/2016 LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Per oppurtuna conoscenza si riporta di seguito l'organico completo dei Campionati Regionali, determinato al termine della stagione sportiva 2014/2015.

#### **CAMPIONATO ECCELLENZA**

1.	S.S.V.	AHRNTAL
2.	U.S.D.	ALENSE
3.	F.C.	BOZNER
4.	S.S.V.	BRIXEN
5.	A.S.D.	COMANO TERME E FIAVE
6.	U.S.D.	DRO
7.	A.F.C.	EPPAN
8.	U.S.	LAVIS A.S.D.
9.	A.C.	MEZZOCORONA
10.	A.S.D.	MORI S. STEFANO
11.	S.S.V.	NATURNS
12.	A.S.D.	ROTALIANA
13.	S.C.D.	ST. GEORGEN
14.	S.C.	ST. MARTIN PASS.
15.	A.S.V.	TRAMIN FUSSBALL
16.	A.S.D.	VIRTUS DON BOSCO

### **CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C**

1.	F.C.	CALCERANICA
2.	U.S.	ISERA
3.	D.F.C.	MAIA ALTA OBERMAIS
4.	A.S.D.	OZOLO MADDALENE
5.	A.S.V.	NATZ
6.	A.S.D.	PFALZEN
7.	A.D.F.C.	RED LIONS TARSCH
8.	F.C.	UNTERLAND DAMEN
9.	C.F.	VIPITENO STERZING A.S.D.

#### **CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1**

1.	A.S.D.	BASSA ATESINA UNTERLAND FC
2.	F.C.	BOLZANO BOZEN 1996
3.	A.S.D.	COMANO TERME E FIAVE
4.	U.S.D.	CORNACCI
5.	A.S.D.	FUTSAL BOLZANO 2007
6.	A.S.D.	FUTSAL ROVERETO
7.	A.S.D.	GIACCHABITAT TRENTO
8.		IMPERIAL GRUMO A.S.D.
9.	A.S.D.	MARLENGO FOOTBALL FIVE
10.	F.C.	OLYMPIA ROVERETO
11.	A.C.D.	PRAGMA MERANO
12.	A.S.D.	REAL PAGANELLA
13.	A.S.D.	SACCO S. GIORGIO
14.	A.S.D.	TAVERNARO

.

### 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

#### 3.1 CHIUSURA UFFICI

Si rende noto che, venerdì 26 giugno, festa patronale della città di Trento e sabato 27 giugno 2015 gli uffici del Comitato Provinciale Autonomo di Trento saranno chiusi al pubblico, riapriranno lunedì 29 c.m..

#### 3.2 NON EFFETTUAZIONE DELLA TRADIZIONALE RIUNIONE DI SOCIETA' DI FINE STAGIONE

In considerazione del fatto che entro il 21 agosto 2015, salvo provvedimenti di rinvio da parte del Consiglio Federale, dovrà tenersi un'Assemblea Elettiva Straordianaria per la designazione del Presidente, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente dell'area Nord della LND, il Consiglio Direttivo del CPA di Trento ha deliberato di non convocare la tradizionale riunione delle Società di fine stagione.

Tutte le informazioni inerenti alla nuova Stagione Sportiva verranno fornite tramite i Comunicati Ufficiali e direttamente dalla dirigenza e dalla segreteria del Comitato.

Le premiazioni delle Società, vincitrici dei campionati sono state effettuate sui campi di giuoco.

Le premiazioni per le squadre vincitrici dei gironi dei campionati provinciali di Calcio a 5 Serie D, Calcio a 5 Femminile, Campionati Provinciali Allievi, Giovanissimi e le targhe disciplina verranno effettuate in occasione della sopra menzionata assemblea.

#### 3.3 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Si comunicano le modalità, i termini per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2015/2016.

L'entità degli oneri di iscrizione verrà notificata con i prossimi C.U. Sin d'ora si informano le Società che il Consiglio Direttivo del Comitato ha confermato i suddetti oneri nella stessa misura delle stagioni pregresse.

L'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2015/2016 dovrà essere eseguita esclusivamente mediante l'utilizzo delle applicazioni presenti nell'area riservata alle Società Calcistiche affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti accessibile all'indirizzo:

### www.iscrizioni.lnd.it

Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/, cliccando "aiuto in linea" (penultimo link a sinistra del menu principale).

La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento è a disposizione delle Società per eventuali chiarimenti ed informazioni riferite alle procedure di iscrizione.

Per i seguenti Campionati:

ECCELLENZA - PROMOZIONE - 1^ CATEGORIA - FEMMINILE SERIE C - CALCIO A CINQUE SERIE C1

<u>I termini iscrizione sono:</u> <u>DAL 06 LUGLIO</u> <u>AL 18 LUGLIO 2015 ore 12:00</u>

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all'iscrizione on line, dovranno stampare tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di iscrizione.

Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio.

SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON LINE", INSERIRE ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA).

#### Per i seguenti Campionati:

2^ CATEGORIA - 3^ CATEGORIA - 3^ CATEGORIA RISERVE FEMMINILE SERIE D - FEMMINILE JUNIORES - CALCIO A CINQUE SERIE C2 - CALCIO A CINQUE SERIE D - JUNIORES REGIONALI - JUNIORES PROVINCIALI - ALLIEVI REGIONALI (FASE QUALIFICAZIONE) - ALLIEVI PROVINCIALI - GIOVANISSIMI REGIONALI (FASE QUALIFICAZIONE) - GIOVANISSIMI PROVINCIALI

#### I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2015

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all'iscrizione on line, dovranno stampare tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di iscrizione.

Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio.

SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON LINE", INSERIRE ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA).

Per i seguenti Tornei:

ESORDIENTI 11 FASE AUTUNNALE – ESORDIENTI A 9 FASE AUTUNNALE - PULCINI A 7 FASE AUTUNNALE - PULCINI A 5 FASE AUTUNNALE.

#### I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 03 AGOSTO 2015

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all'iscrizione on line, dovranno stampare tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di iscrizione.

Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio.

Per i **seguenti Tornei**: **AMATORI** 

#### I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 28 AGOSTO 2015

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all'iscrizione, dovranno stampare tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.

Si fa presente che le iscrizioni al Campionato **Amatori** dovranno <u>essere effettuate in modalità cartacea</u>. La relativa modulistica può essere compilata e scaricata direttamente alla voce "moduli" del sito del Comitato provinciale autonomo di Trento. (http://www.figctrento.it/modulistica.asp)

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di iscrizione.

Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio.

.

#### Per i seguenti Campionati:

#### CALCIO A CINQUE FEMMINILE - GIOVANI CALCIATRICI GIOVANISSIME

<u>I termini iscrizione sono:</u> <u>DAL 06 LUGLIO</u> <u>AL 08 SETTEMBRE 2015</u>

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all'iscrizione on line, dovranno stampare tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di iscrizione.

Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio.

SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON LINE", INSERIRE ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA).

#### MODALITÀ DI VERIFICA ISCRIZIONE - CAMPIONATI E TORNEI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Si riportano le linee-guida alle quali i Comitati dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società ai campionati di competenza della Stagione Sportiva 2015-2016.

Ai sensi dell'art. 28, del regolamento della L.N.D. costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai campionati Regionali e Provinciali della L.N.D.:

- a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
- b) L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
  - Tassa associativa alla L.N.D.
  - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
  - Assicurazione tesserati
  - Acconto spese per attività regionale e organizzazione

I termini per l'iscrizione ai campionati 2015/2016, nel rispetto di quanto sopra riportato, sono notificati con questo Comunicato Ufficiale al capitolo 4.2.

Per quanto riguarda le Società che svolgono la loro attività su campi da calcio in erba artificiale, non saranno accettate le domande di ammissione nel caso in cui i medesimi campi non risultino omologati e/o non siano stati versate all'atto dell'iscrizione al campionato, le somme determinate a titolo di diritti di olologazione.

Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare un primo termine, **di carattere ordinatorio**, per la presentazione della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, **a pena di decadenza**, la domanda di iscrizione al campionato di competenza, la quale può essere trasmessa anche, in extremis, via FAX. In proposito, dovrà far fede la data di arrivo ovvero di deposito della suddetta domanda.

Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni, comprese quelle di carattere economico, entro il termine fissato dal Comitato stesso.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati della Stagione Sportiva 2015 – 2016 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

### 3.4 TASSE ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati della Stagione Sportiva 2015 – 2016 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Campionati	Diritti di Iscrizione	Tassa Associat. LND	Acconto spese organizzative	Iscrizione Coppe	Assicurazione Dirigenti	TOTALI	Assicurazione calciatori/trici (al 30.06.14)
Eccellenza	2.000,00	300,00	2.500,00	250,00	130,00	5.180,00	Nr. x 31,00
Promozione	1.400,00	300,00	2.000,00	250,00	130,00	4.080,00	Nr. x 31,00
1^Categoria	1.000,00	300,00	1.500,00	250,00	130,00	3.180,00	Nr. x 31,00
2^Categoria	700,00	300,00	1.500,00	250,00	90,00	2.840,00	Nr. x 31,00
3^Categoria	520,00	300,00	1.500,00	250,00	90,00	2.660,00	Nr. x 31,00
3^Categoria ris.	520,00	-	500,00			1.020,00	
Juniores Regionale Trento	700,00	-	1.000,00			1.700,00	
Juniores Provinciale	520,00	-	500,00			1.020,00	
Juniores Provinciale pure	520,00	300,00	1.000,00		90,00	1.910,00	Nr. x 31,00
Femminile Serie C pure	600,00	300,00	1.000,00	150,00	90,00	2.140,00	Nr. x 31,00
Femminile Serie C	600,00	-	1.000,00	150,00		1.750,00	
Femminile Serie D pure	350,00	300,00	1.000,00	150,00	90,00	1.890,00	Nr. x 31,00
Femminile Serie D	350,00		1.000,00	150,00		1.500,00	
Calcio a 5 C1 pure	600,00	300,00	1.000,00	150,00	90,00	2.140,00	Nr. x 31,00
Calcio a 5 C1	600,00	-	1.000,00	150,00		1.750,00	
Calcio a 5 C2 pure	450,00	300,00	1.000,00	150,00	90,00	1.990,00	Nr. x 31,00
Calcio a 5 C2	450,00		1.000,00	150,00		1.600,00	
Calcio a 5 Serie D pure	350,00	300,00	1.000,00	150,00	90,00	1.890,00	Nr. x 31,00
Calcio a 5 Serie D	350,00		1.000,00	150,00		1.500,00	
Calcio a 5 Femminile D pure TN	350,00	300,00	760,00	150,00	90,00	1.650,00	Nr. x 31,00
Calcio a 5 Femminile Trento	350,00		760,00	150,00		1.260,00	
Campionato Amatori	350,00		800,00			1.150,00	
Campionato Amatori pure	350,00	250,00	800,00			1.400,00	

#### SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si informano le Società che intendono iscrivere squadre giovanili ai vari Campionati S.G.S., che non è ancora pervenuto il Comunicato Ufficiale della Federazione contenente le indicazioni degli oneri finanziari. Pertanto, si invitano le Società ad iscrivere le squadre versando gli stessi oneri della scorsa stagione.

Qualora i nuovi oneri che saranno comunicati dalla Federazione per la Stagione Sportiva 2015/2016 si discostino nell'importo da quelli indicati, alle società sarà richiesto il versamento di un conguaglio.

Campionati e Tornei	Diritti di Iscrizione	Tassa annuale SGS	Deposito cauzionale	
Allievi Regionali Trento (soc. Serie D)	310,00		F20.00	
Giovanissimi Regionali Trento (soc Serie D)	260,00		520,00	
Allievi Regionali Trento (soc. LND)	310,00			
Giovanissimi Regionali Trento (soc. LND)	260,00	25,00 per Società		
Allievi Regionali Trento (soc. SGS)	260,00		400.00	
Giovanissimi Regionali Trento (soc. SGS)	210,00		420,00	
Allievi Provinciali	60,00			
Giovanissimi Provinciali	60,00		310,00 Soc. pure	
Giovanissime	60,00			
Esordienti	60,00			
Pulcini	60,00			
Piccoli Amici				

#### **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati L.N.D. e S.G.S. dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:

"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale Autonomo di Trento"

CASSA RURALE DI TRENTO

Via Belenzani - 38122 TRENTO

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Le società dovranno allegare alle domande di iscrizione al campionato **copia del bonifico bancario**, che attesti il versamento delle tasse di iscrizione.

#### 3.5 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2015/2016 CON COMPENSAZIONE FINANZIARIA

Si rende noto che le Società potranno iscriversi ai Campionati sulla base di quanto precisato nel capitolo precedente fruendo immediatamente del loro saldo contabile al 30 giugno 2015.

Pertanto le Società dovranno versare solamente l'importo residuo derivante dalla differenza dell'importo totale per l'iscrizione ai Campionati 2015/2016 con l'avanzo maturato sul loro conto al 30 giugno 2015.

#### 3.6 ORGANICI DI DIRITTO STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Di seguito si riportano gli Organici di diritto validi per i Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Calcio Femminile Serie C, Calcio a 5 Serie C1, C2, D e Calcio a 5 Femminile per quanto riguarda le Società della Provincia di Trento.

#### **ECCELLENZA**

Nell'organico del Campionato di Eccellenza 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il Campionato di Eccellenza 2014/2015 senza determinare esito di promozione e/o retrocessione. Inoltre l'organico è composto dalle Società della Provincia di Trento e Bolzano retrocesse dal Campionato Interregionale e dalle Società promosse dai rispettivi Campionati di Promozione di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda le società sotto la giurisdizione del Comitato Provinciale autonomo di Trento l'organico è così determinato:

```
1420 U.S.D. ALENSE 30620 A.C. MEZZOCORONA S.R.L. 66418 A.S.D. COMANO TERME E FIAVE 77730 A.S.D. MORI S. STEFANO 43510 A.S.D. ROTALIANA 25920 U.S. LAVIS A.S.D.
```

#### **PROMOZIONE**

Nell'organico del Campionato di Promozione 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il Campionato di Promozione 2014/2015 senza determinare esito di promozione e/o retrocessione. Inoltre l'organico è composto dalle Società della Provincia di Trento retrocesse dal Campionato Eccellenza e dalle Società promosse dai rispettivi Campionati di Prima Categoria.

```
935619 A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON
930029 A.S.D. FERSINA PERGINESE
920557 U.S.D. ARCO 1895
63279 A.S.D. NAGO TORBOLE A.C.
78862 U.S. BASSA ANAUNIA
67241 U.S. BENACENSE 1905 RIVA
7170 U.S. BORGO A.S.D.
60056 U.S. RAVINENSE
760187 A.S.D. CALCIOCHIESE
72632 A.S.D. CASTELSANGIORGIO CHIZZOLA
22010 S.S.D. CONDINESE
940925 U.S.D. VIPO TRENTO
```

#### **PRIMA CATEGORIA**

Nell'organico del Campionato di Prima Categoria 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il Campionato di Prima Categoria 2014/2015 senza determinare esito di promozione e/o retrocessione. Inoltre l'organico è composto dalle Società retrocesse dal Campionato di Promozione e dalle Società promosse dal Campionato di Seconda Categoria.

•		•			
73633	S.S.	ALDENO A.S.D.	65720	U.S.	MARCO
80901	A.C.D.	AQUILA TRENTO	81877	U.S.	MATTARELLO CALCIO A.S.D.
930628	A.S.D.	AURORA	65615	U.S	MOLVENO A.S.D.
66694	U.S.	AZZURRA S.BARTOLOMEO	70366	A.C.D.	MONTE BALDO
62386	U.S.	BAONE A.S.D.			
69467	POLASD	CAFFARESE	760048	A.S.D.	PINZOLO CAMPIGLIO
760207	F.C.	CALCERANICA	64825	U.S.	RIVA DEL GARDA A.S.D.
70365	A.S.D.	CALCIO BLEGGIO			
81816	POL.	CALISIO	914088	S.S.	SETTAURENSE
58587	U.S.D.	CAVEDINE LASINO	914233	U.S.	SPORMAGGIORE
205516	U.S.	CIVEZZANO SPORT	760162	A.C.	T.N.T.MONTE PELLER A.S.D.
911762	G.S.D.	CRISTO RE	73645	U.S.	TELVE
		DOLASIANA			
15720	U.S.	DOLOMITICA A.S.D.			
66695	A.S.D.	FASSA	22710	ASD.GS	VAL RENDENA 06
25720	A.S.D.	FIEMME CASSE RURALI	66698	G.S.	VALPEJO
20740	U.S.D.	GARDOLO			
920556	U.S.D.	GARIBALDINA	63290	U.S.	VERLA
25090	U.S.	LA ROVERE	56700		VIRTUS GIUDICARIESE A.S.D
65721	A.C.	LENO	56880	A.S.D.	VIRTUS TRENTO
940848	S.S.D.	LONA LASES	932377	U.S.D.	VOLANO

#### **SECONDA CATEGORIA**

Nell'organico del Campionato di Seconda Categoria 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il Campionato di Seconda Categoria 2014/2015 e le squadre retrocesse del Campionato di Prima Categoria. Oltre alle squadre elencate, attraverso le procedure previste, hanno titolo di iscriversi al Campionato di Seconda categoria anche altre Società ed eventualmente anche nuove Società.

	F.C.				MONTEVACCINO
60945	A.C.	ALTA ANAUNIA	74484	U.S.	MONTI PALLIDI A.S.D.
920725	U.S.D.	CASTEL CIMEGO	930035	A.S.D.	ORTIGARALEFRE
80034	U.S.	ALTA GIUDICARIE A.S.D.	935620	A.S.D.	OZOLO MADDALENE
912457	U.S.	ALTIPIANI CALCIO	71402	CRCS.D	PAGANELLA
67716	A.S.D.	AUDACE	61557		POLISPORTIVA OLTREFERSINA
80136		AVIO CALCIO	81817	A.S.D.	PREDAIA C.R. D ANAUNIA
69466	S.S.D.	ALTIPIANI CALCIO AUDACE AVIO CALCIO BAGOLINO	71880	U.S.	PRIMIERO A.S.D.
70364	POL.	BESENELLO BOLGHERA CALAVINO A.S.D.	71413	ASD.US	ROBUR
80134	APD.GS	BOLGHERA	930627	G.S.D.	RONCEGNO
8480	U.S.	CALAVINO A.S.D.	73641	U.S.	SAN ROCCO
		CARISOLO	932265	A.C.	SOLANDRA VAL DI SOLE ASD SOLTERI SAN GIORGIO ASD
		CAURIOL	81421	G.S.	SOLTERI SAN GIORGIO ASD
71396	A.C.	CEMBRA 82 C.R.GIOVO	915683	U.S.D.	SOPRAMONTE
		CORNACCT	62436	2 2	STIVO A S D
917248	ASD.US	GIOVO	67735	U.S.	TESINO A.S.D.
912461	S.S.D.	GIOVO GUAITA ISCHIA A.S.D.	52200	ASD.US	TIONE
62431	G.S.	ISCHIA A.S.D.	72625	A.C.	VAL DI GRESTA
79122	U.S.	ISERA	760189	U.S.	VALLAGARINA S.C.A.R.L.
72627	A.C.	LEDRENSE			VALLARSA
64826	ASD.SS	LIMONESE	912499	A.C.D.	VALSUGANA SCURELLE
27790	U.S.	LIZZANA C.S.I.	912091	U.S.	VIGOLANA
930674	S.S.D.	MEZZOLOMBARDO	204981	A.S.D.	3 P VAL RENDENA

#### **CALCIO FEMMINILE SERIE C**

Nell'organico del Campionato Femminile serie C 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il Campionato Femminile Serie C 2014/2015 senza determinare esito di promozione e/o retrocessione. Inoltre l'organico è composto dalle Società della Provincia di Trento e di Bolzano retrocesse dal Campionato Femminile Serie B e dalle Società promosse dai rispettivi Campionati Femminile Serie D di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda le società sotto la giurisdizione del Comitato Provinciale Autonomo di Trento l'organico è così determinato:

```
760207 F.C. CALCERANICA 935620 A.S.D. OZOLO MADDALENE 79122 U.S. ISERA
```

# **CALCIO A 5 SERIE C1**

Nell'organico del Campionato di Calcio a 5 Serie C1 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il Campionato di Calcio a 5 Serie C1 2014/2015 senza determinare esito di promozione e/o retrocessione. Inoltre l'organico è composto dalle Società della Provincia di Trento e di Bolzano retrocesse dal Campionato Calcio a 5 Serie B e dalle Società promosse dai rispettivi Campionati di Calcio a 5 Serie C2 di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda le società sotto la giurisdizione del Comitato Provinciale Autonomo di Trento l'organico è così determinato:

```
66418 A.S.D. COMANO TERME E FIAVE
60940 U.S.D. CORNACCI
940925 A.S.D. FUTSAL ROVERETO
915781 A.S.D. GIACCHABITAT TRENTO
919165

760023 F.C. OLYMPIA ROVERETO
935645 A.S.D. REAL PAGANELLA
62437 A.S.D. SACCO S.GIORGIO
760178 A.S.D. TAVERNARO
```

#### **CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2**

Nell'organico del Campionato di Calcio a 5 Serie C2 2015/2016, sono inserite le società che hanno disputato il Campionato di Calcio a 5 Serie C2 2014/2015 senza determinare esito di promozione e/o retrocessione. Inoltre l'organico è composto dalle Società retrocesse dal Campionato di Calcio a 5 Serie C1 e dalla Società promosse dal Campionato di Calcio a 5 Serie D.

920557 U.S.D.	ARCO 1895	65720 U.S.	MARCO
919164 A.S.D.	CLAN PIZZERIA ALLA NAVE	937971 A.S.D.	MEZZO SAN PIETRO
935644 A.S.D.	BRENTONICO C5	65615 U.S.	MOLVENO A.S.D.
80134 APD.GS	BOLGHERA	940925 U.S.D.	VIPO TRENTO
917296 A.S.D.	FIAVE 1945	920793	REAL FRADEO A.S.D.
934171 A.S.D.	GIOVENTU TRENTINA 2011	760246	SPORTING CLUB JUDICARIA
62431 G.S.	ISCHIA A.S.D.	914095 A.S.	TORREMOLINO FUTSAL
938201 A.S.D.	LATEMAR CALCIO A 5	760033 POL.	VALCEMBRA A.S.D.

#### **CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D**

Nell'organico del Campionato di Calcio a 5 Serie D 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il Campionato di Calcio a 5 Serie D 2014/2015 e le squadre retrocesse del Campionato Calcio a 5 Serie C2. Oltre alle squadre elencate, attraverso le procedure previste, hanno titolo di iscriversi al Campionato di Calcio a 5 Serie D anche altre Società ed eventualemente anche nuove Società.

73633 S.S.	ALDENO A.S.D.	27790 U.S.	LIZZANA C.S.I.
912457 U.S.	ALTIPIANI CALCIO	920897 U.S.D	. NUOVA ALTA VALLAGARINA
937831 A.S.D	ATHLETIC AVIO FUTSAL	81818 U.S.	PIEDICASTELLO
920893 A.P.D		61557	
7170 U.S.	BORGO A.S.D.	71880 U.S.	PRIMIERO A.S.D.
760207 F.C.	CALCERANICA	60056 U.S.	RAVINENSE
760028 A.C.	CALCIO A5 BELLESINI BORGO	937832 A.S.D	. RIVER CALCIO A 5
70365 A.S.D	CALCIO BLEGGIO	911031 G.S.	SACRA FAMIGLIA
81816 POL.	CALISIO	82001 U.S.	SAN GIUSEPPE
80137 U.S.	CARISOLO	73641 U.S.	SAN ROCCO
920895 A.S.D	CENTRO LIFE TRENTO	81421 G.S.	SOLTERI SAN GIORGIO ASD
935851 A.C.D	CLES CALCIO A 5		12111 1101100112
934105 A.S.D	CUS TRENTO	73645 U.S.	TELVE
932381 A.S.D	DX GENERATION	932380 A.S.D	. TERZA SPONDA
19200 P.ADUS	S FORNACE	914092 A.S.D	. TESINO LAMON DT COLOR
920778 A.S.D			. TOROS LOCOS
941098 A.S.D	G.S. FRAVEGGIO	933978 A.S.D	. TRIDENTUM CALCIO A 5
940987 A.S.D	LAGARINA C5	932264 ASD.G	S TRILACUM
72627 A.C.		920779 A.S.D	
760168 A.S.	LEGION OF DOOM TRENTO	912499 A.C.D	. VALSUGANA SCURELLE
42230 U.S.D	LEVICO TERME	56880 A.S.D	. VIRTUS TRENTO

# **CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE**

Nell'organico del Campionato di Calcio A 5 Femminile 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il Campionato di Calcio Femminile 2014/2015. Oltre alle squadre elencate, attraverso le procedure previste, hanno titolo di iscriversi al Campionato di Calcio A 5 Femminile <u>anche altre Società ed eventualmente anche nuove</u> Società.

60945	A.C.	ALTA ANAUNIA	938210	A.S.D.	LATEMAR CALCIO A5
80137	U.S.	CARISOLO	71880	U.S.	PRIMIERO A.S.D.
66418	A.S.D.	COMANO TERME E FIAVE	935645	A.S.D.	REAL PAGANELLA
60940	U.S.D.	CORNACCI	932264	ASD.GS	TRILACUM
940924	A.S.D.	FUTSAL ROVERETO			

# 3.7 INIZIO CAMPIONATI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

# **CAMPIONATO DI PROMOZIONE**

Inizio Andata	Domenica 30/08/2015						
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA							
Inizio Andata	Domenica 06/09/2015						
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA							
Inizio Andata	Domenica 06/09/2015 gironi 13/14 sq.						
	Domenica 13/09/2015 gironi 11/12 sq.						
	CAMPIONATO JUNIORES ELITE						
Inizio Andata	Sabato 29/08/2015 girone 15/16 sq.						
	Sabato 05/09/2015 girone 13/14 sq.						
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE							
Inizio Andata	Sabato 05/09/2015 gironi 13/14 sq.						
	Sabato 12/09/2015 gironi 11/12 sq.						
QUALIFICAZIOI	NI CAMPIONATO ALLIEVI E GIOVANISSIMI ELITE						
Inizio Andata	Domenica 06/09/2015						
CA	MPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI (*)						
Inizio Andata	Sabato/Domenica 12-13/09/2015						
CAMP	CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI (*)						
Inizio Andata	Sab./Dom. 12-13/09/2015 gironi 11/12 sq.						
	Sab./Dom. 19-20/09/2015 gironi 09/10 sq.						

Le date di inizio dei Campionati non elencati verranno comunicate con i prossimi Comunicati Ufficiali.

Si ritiene comunque opportuno informare le Società che, orientativamente, le date saranno le medesime della scorsa stagione sportiva.

Anche per quanto concerne le coppe si ritiene opportuno informare che, orientativamente, le date di inizio e di svolgimento saranno analoghe a quelle della stagione sportiva 2014/2015.

(\*) Il Consiglio Direttivo si riserva la variazione di data qualora le iscrizioni al campionato dovesse determinare la formazione di gironi più lunghi di quanto attualmente previsto.

# 3.8 CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2015/2016 – DEROGA OBBLIGO GIOVANI IN CAMPO





Roma,

30 Marzo 2015

Protocollo:

Segr./MC/mde/4649

Spett. le

C.P.A. di Trento Via G.B. Trener, 2/2 39100 Bolzano

c.a. Presidente Prof. Ettore Pellizzari

Oggetto: richiesta deroga all'obbligo di impiego dei giovani calciatori - Stagione Sportiva 2015/2016

Si riscontra la nota del C.P.A. di Trento, datata 25 Marzo 2015, prot. 048/mc/2014/2015-Pres., incrente l'oggetto.

A tale riguardo, si concede parere favorevole alla proposta inerente gli obblighi minimi di partecipazione dei giovani calciatori nel Campionato di Promozione organizzato dal C.P.A. di Trento, per la Stagione Sportiva 2015/16, ovvero un calciatore nato dal 1º Gennaio 1995 in poi e un calciatore nato dal 1º Gennaio 1996 in poi.

Il presente provvedimento, da intendersi <u>limitato alla Stagione Sportiva 2015/16</u>, vale come disposizione derogatoria a quanto stabilito con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 203 del 23 Marzo 2015 e sarà sottoposto a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo della L.N.D.

E' gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Massimo, Qlacoolini)

F.LG.C. - Lege Nazionale Dilettanti Piazzale Flaminia, 9 - 00196 Roma tel. +39 06 32822.1 - tax +39 06 32822.704 info@tnd.it - Ind@pec.it - www.lnd.it C.F. 08272969597 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

# 3.9 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 2015/2016 - DEROGA IMPIEGO FUORI QUOTA





Roma,

30 Marzo 2015

Protocollo:

Segr./MC/mde/4651

Spett. le C.P.A. di Trento Via G.B. Trener, 2/2 38121 Trento

c.a. Presidente Prof. Ettore Pellizzari

Oggetto: <u>deroga impiego fuori quota – Campionato Provinciale Juniores della Stagione Sportiva</u> 2015/16

Si riscontra la nota di codesto spettabile Comitato, datata 25 Marzo 2015, prot. n. 050/pv/2014/2015-Pres., inerente l'oggetto.

A tale riguardo, si esprime parere favorevole all'impiego di un numero massimo di cinque calciatori fuoriquota, nati dal 1º Gennaio 1995 in poi, nelle gare del Campionato Provinciale Juniores organizzato dal C.P.A. di Trento per la Stagione Sportiva 2015/16.

li provvedimento di cui alla presente nota, in deroga alle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 203 del 23 Marzo 2015, non potrà superare la durata della Stagione Sportiva 2015/16 e sarà sottoposto a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

E' gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini)

F.I.G.C. - Lega Nazionale Ditetsanti Plazzate Flaminio, 9 - 08196 Rema tel. +39 06 32622.1 - lax +39 06 32822.796 into@ind.it - ind@pec.it - www.ind.it C.F. 06272760587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

# 3.10 CRITERI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO JUNIORES "ELITE" 2015/2016

Il Campionato Juniores "Elite" 2015/2016 sarà effettuato in girone unico composto da un massimo di 16 squadre ammesse sulla base dei titoli di seguito riportati:

#### **TITOLI**

- Le Società classificate ai primi due posti al termine del Campionato Juniores Elite 2014/2015 (in caso di parità per il 2° posto si terrà conto della classifica avulsa)
- le Società che nell'ultima stagione sportiva sono retrocesse in Eccellenza dalla serie D al termine della stagione sportiva 2014/2015;
- le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza 2015/2016;
- le Società vincenti i gironi del Campionato Juniores Provinciale 2015/2016.

#### **COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO**

12<sup>^</sup> Classificata

13<sup>^</sup> Classificata

• Per gli ulteriori posti vacanti si procederà al completamento dell'organico, sulla base del criterio meritocratico di seguito riportato, con l'ammissione in primis delle Società di Promozione e successivamente, eventualmente, con l'ammissione di Società di 1^ Categoria e/o di 2^ Categoria.

# CRITERIO MERITOCRATICO PER L'ATTRIBUZIONE DEI POSTI VACANTI A COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO

I posti vacanti saranno completati nell'ordine di categoria esposto nel paragrafo precedente dalle Società meglio classificate nella graduatoria formata dalla somma dei punti in classifica con i punti in "Coppa Disciplina" delle <u>ultime</u> tre stagioni sportive.

In caso di parità prevarrà la Società che avrà ottenuto il punteggio migliore nella somma dei punti della "Coppa Disciplina" delle ultime tre stagioni.

6

4

a. Posizione in classifica nella Categoria JUNIORES ELITE: 1^ Classificata punti 2<sup>^</sup> Classificata 26 3<sup>^</sup> Classificata 24 4<sup>^</sup> Classificata 22 5<sup>^</sup> Classificata 20 6<sup>^</sup> Classificata 18 7<sup>^</sup> Classificata 16 8^ Classificata 14 9<sup>^</sup> Classificata 12 10<sup>^</sup> Classificata 10 11<sup>^</sup> Classificata 8

- b. Società vincenti il titolo Provinciale Juniores punti 18
- c. Partecipazione al campionato nazionale o alla "Berretti" punti 16
- d. Posizione in classifica nella Categoria JUNIORES PROVINCIALE (girone):

1^ Classificata	14
2^ Classificata	13
3^ Classificata	12
4^ Classificata	11
5^ Classificata	10
6^ Classificata	9
7^ Classificata	8
8^ Classificata	7
9^ Classificata	6
10^ Classificata	3

e. Posizione nella Coppa Disciplina delle Categorie JUNIORES ELITE e JUNIORES PROVINCIALE

1^ Classificata	20
2^ Classificata	15
3^ Classificata	10
4^ Classificata	5
5^ Classificata	3

Qualora si determinassero situazioni non previste da quanto sopra riportato spetterà al Consiglio Direttivo del Comitato provinciale autonomo di Trento assumere deliberazioni in merito.

# 3.11 CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI "ELITE" 2015/2016

Aspetti organizzativi: girone unico (Elite) per ognuna delle categorie Allievi e Giovanissimi.

Il Campionato "Elite" di rango Regionale 2015/2016 si svolgerà in girone unico composto da un minimo di 10 a un massimo di 12 squadre.

Al girone unico saranno ammesse le 10 o le 12 squadre che si qualificheranno sulla base dei criteri di seguito riportati.

#### QUALIFICAZIONE AL GIRONE UNICO "ELITE" PER OGNUNA DELLE CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI

#### REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE

Verranno ammesse alla fase di qualificazione solamente le Società, che ne facciano richiesta entro i termini prescritti, che durante la stagione 2014/2015 abbiano garantito la loro partecipazione a Campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. in ognuna delle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini e che garantiscano la medesima partecipazione anche nella stagione 2015/2016. Le squadre di Società professionistiche che ne facciano richiesta nei termini stabiliti saranno ammesse indipendentemente dal possesso o meno del requisito appena esposto.

Le iscrizioni alla fase di qualificazione del Campionati Allievi e Giovanissimi "Elite" dovranno essere corredate anche con le iscrizioni delle squadre che garantiscono il requisito per l'ammissione (Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini).

Le Società che faranno richiesta di partecipazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi "Elite" dovranno inderogabilmente avere la disponibilità del campo di giuoco alla domenica mattina e l'impianto di giuoco con illuminazione omologata per la disputa dei turni infrasettimanali che verranno programmati.

Le società partecipanti dovranno inderogabilmente avere la disponibilità ad iniziare l'attività agonistica di qualificazione al campionato "Elite" il 06 settembre 2015 o comunque nella data che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

#### CRITERI DI COMPOSIZIONE DEL GIRONE UNICO "ELITE"

Le squadre ammesse alla fase di qualificazione dei Campionati Allievi e Giovanissimi "Elite" saranno divise in gironi formati da 5 o da 6 squadre che disputeranno il torneo con partite di andata e ritorno.

Le prime due squadre classificate al termine di ognuno dei girone di qualificazione saranno ammesse al Campionato Allievi "Elite" e Giovanissimi "Elite".

Le squadre che al termine della fase di qualificazione non otterranno l'ammissione al girone "Elite" andranno a comporre uno o più gironi del Campionato provinciale.

# Le squadre Allievi e Giovanissimi che non si iscrivono alla fase di qualificazione del campionato Elite si dovranno iscrivere al campionato provinciale di categoria entro i termini che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

# MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE IN CASO DI PARITÀ IN GRADUATORIA NEI GIRONI DI QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATI "ELITE"

In caso di parità fra due o più squadre al primo posto e/o al secondo posto in classifica dei gironi di qualificazione ai Campionati "Elite", per stabilire la vincente e/o la seconda classificata si terrà conto della classifica avulsa sulla base delle norme vigenti.

# MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE IN CASO di PARITÀ IN GRADUATORIA NEI CAMPIONATI "ELITE".

In caso di parità fra due o più squadre al primo posto in classifica per stabilire la vincente si procederà ad uno spareggio sulla base delle norme vigenti. Per le altre posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, al fine di stabilire la classifica, si terrà conto della classifica avulsa sulla base delle norme vigenti.

La squadra vincente il Campionato "Elite" verrà ammessa alla fase nazionale per la conquista del titolo campione italiano di categoria.

#### ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO ALLIEVI o GIOVANISSIMI "ELITE" E PRECLUSIONI

Per quanto concerne ai criteri di esclusione dal Campionato Allievi e/o Giovanissimi "Elite" e le preclusioni all'ammissione dei medesimi, si rimanda al Comunicato Ufficiale della prossima settimana.

#### ELENCO SOCIETA' AVENTI DIRITTO AD ISCRIVERSI ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE

Di seguito si riporta l'elenco delle Società che sulla base della loro attività giovanile nella stagione sportiva 2014/2015 hanno diritto ad iscriversi alla fase di qualificazione ai campionati Allievi e Giovanissimi Elite. Il suddetto diritto sarà effettivo solamente a seguito dell'iscrizione ai campionati Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini anche per la stagione sportiva 2015/2016.

Si invitano le Società interessate a segnalare eventuali errori e/od omissioni dal sotto riportato elenco:

ALDENO
ALENSE
ALTOPIANO PAGANELLA
ANAUNE VALLE DI NON
AQUILA TRENTO
ARCO 1895
AZZURRA S.B.
BAONE
BASSA ANAUNIA

BORGO
CALAVINO
CALCIO BLEGGIO
CALCIOCHIESE
CALISIO
CAVEDINE LASINO
COMANO TERME FIAVE'
DOLOMITICA

DRO
FASSA
FERSINA PERGINESE
FIEMME C.R.
GARDOLO
GARIBALDINA
LAVIS
LEVICO TERME
MATTARELLO

MATTARELLO
MEZZOCORONA
MORI S. STEFANO
NUOVA ALTA VALLAGARINA
ORTIGARALEFRE
POL. OLTRIFERSINA
PREDAIA
PRIMIERO
RAVINENSE

RIVA DEL GARDA ROTALIANA ROVERETO

SACCO S. GIORGIO SAN ROCCO

SOLTERI S. GIORGIO

SOPRAMONTE
STIVO
TELVE
TIONE
TRENTO
VALCEMBRA
VALLAGARINA
VERLA
VERMIGLIO
VI.PO TRENTO
VIRTUS TRENTO

# 3.12 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ART. 15 - AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (20/07/15)

Con riferimento all'art. 15 delle N.O.I.F. - Affiliazione alla F.I.G.C., a rettifica di quanto precedentemente comunicato, si informano le Società interessate che, al fine dell'iscrizione ai campionati per la stagione sportiva 2015/2016, le istanze e le relative documentazioni devono pervenire presso il C.P.A. di Trento entro il

#### 20 LUGLIO 2015

#### 3.13 DIREZIONE ARBITRALE DELLE GARE DELL'ATTIVITÀ AMATORIALE - RICREATIVA

A far data dal prossimo 1° luglio, come notificato tramite il C.U. n. 121 del 11/06/2015, in via sperimentale sarà possibile organizzare Tornei calcistici amatoriali-ricreativi da parte del Comitato e da parte delle Società affiliate, le cui gare potranno essere dirette da arbitri-AIA oppure da dirigenti arbitri.

Pertanto, le Società che intendessero organizzare Tornei amatoriali e ricreativi con la conduzione da parte degli arbitri-AIA, dovranno continuare a seguire la procedura normativo/burocratica fin qui applicata, mentre le Società che intendessero avvalersi di dirigenti arbitri, dovranno chiedere al Comitato l'approvazione del Torneo specificando per l'appunto l'opzione per questi ultimi.

#### 3.14 DIVIETO PER I TESSERATI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CALCISTICHE NON AUTORIZZATE

Il Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento ritiene opportuno e doveroso ricordare <u>nuovamente</u> che è vietato alle Società affiliate e ai tesserati della F.I.G.C. organizzare e/o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.

Le eventuali segnalazioni che perverranno al Comitato saranno trasmesse alla Procura Federale. Si ricorda altresì che gli infortuni verificatesi in manifestazioni calcistiche non autorizzate non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento assicurativo.

Quanto precede diventa più attuale e pressante in virtù del fatto che, sulla base di quanto riportato nel capitolo precedente, a far data dal 1° luglio 2015, alle Società è consentito di chiedere l'autorizzazione per Tornei amatoriali-ricreativi le cui gare possono essere dirette da Dirigenti Arbitri (facoltativamente e non obbligatoriamente).

# 3.15 PREISCRIZIONI PER IL TORNEO PROVINCIALE AMATORIALE - RICREATIVO DI CALCIO A 7

Il C.P.A. di Trento, visto l'interesse più volte manifestato da Società affiliate, ma anche da Associazioni attualmente non affiliate, intende promuovere un Torneo Amatoriale – Ricreativo di Calcio a 7, le cui gare verranno affidate per la direzione a dirigenti arbitri.

Al fine di procedere all'organizzazione del citato Torneo, si invitano le Società che fossero interessate a **segnalare entro il 31 agosto 2015** la loro intenzione di iscriversi.

Si precisa che per il suddetto Torneo e anche per i Tornei organizzati dalle Società per i quali si chiede la direzione arbitrale di dirigenti, è obbligatorio che tutti i partecipanti, calciatori e dirigenti arbitri, siano tesserati con tessera per l'attività amatoriale e ricreativa acquistabile presso la segreteria del Comitato.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

In particolare si pregano gli interessati di rivolgersi al Consigliere dott. Marco Rinaldi presso il Comitato, oppure al numero telefonico 349 0835236.

#### 3.16 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF)

Si comunica che, <u>potranno avvalersi</u> del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento i calciatori che nella stagione sportiva in corso abbiano compiuto ovvero compiranno il **25° anno di età**.

A norma di quanto stabilito dall'art. 32 bis, comma 2 delle N.O.I.F., le richieste dovranno essere presentate alle parti interessate, **Società e Comitato Provinciale Autonomo di appartenenza**, nel periodo ricompreso **tra il 15 giugno ed il 15 luglio 2015**, a mezzo raccomandata o telegramma.

Si ricorda che i calciatori che ottengono lo svincolo per decadenza devono provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia che intendano tesserarsi con altra Società.

Per opportuna conoscenza si riporta l'articolo 32 bis (commi 1 e 2) che regola lo svincolo per decadenza del tesseramento per raggiunti limiti di età.

# Art. 32 bis Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

- 1) I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.
- 2) Le istanze, da inviare, a pena di decadenza nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.
- 3) ....Omissis...

# 3.17 <u>Delibere del Consiglio di Presidenza nº 27 del 20/04/2015 – Premi Coppa Disciplina e</u> Premi Coppa Italia e Provincia

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera i contributi finanziari che verranno riconosciuti alle Società vincenti le Coppe di categoria e a quelle che risulteranno vincenti la graduatoria disciplina. Di seguito la specifica per ogni categoria.

#### DELIBERA N. 1 - COPPA DISCIPLINA 2014/15 - PREMI

Erogazione dei premi alle Società prime classificate nella Coppa disciplina in ognuno dei campionati dilettantistici cui hanno partecipato:

Eccellenza	€.	2.000,00
Calcio a 5-C/1	€.	600,00
Femminile C a 11	€.	600,00
Promozione	€.	1.400,00
Prima Categoria	€.	1.000,00
Seconda Categoria	€.	700,00
Calcio a 5 C2	€.	450,00
Calcio a 5 D	€.	350,00
Amatori	€.	350,00
Calcio a 5 Femminile	€.	350,00
Juniores Elite	€.	700,00
Juniores provinciale	€.	520,00
Allievi Elite	€.	500,00
Allievi Provinciali	€.	500,00
Giovanissimi Elite	€.	500,00
Giovanissimi Provinciali	€.	500,00

Il premio sarà assegnato solamente in seguito all'iscrizione al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2015/2016.

Nel caso in cui, per lo stesso campionato, due o più squadre risultassero prime a parità di merito nella Coppa Disciplina, il contributo stanziato sarà raddoppiato e ripartito in parti uguali fra le stesse.

# DELIBERA N. 2 - VINCITRICI COPPE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

Contributi a favore delle Società prime e seconde classificate nelle Coppe delle Categorie dilettantistiche cui hanno partecipato nella stagione in corso:

		Prima	Seconda
		Classificata	<u>Classificata</u>
Coppa Italia (Ecc. e Pr.)	€.	2.000,00	1.300,00
Coppa Italia (C/5-C1 m.)	€.	1.000,00	500,00
Coppa Italia (C5-C femm.)	€.	1.000,00	500,00
Coppa Prima Categoria	€.	1.500,00	1.000,00
Coppa Seconda Categoria	€.	1.000,00	500,00
Coppa Calcio a 5-C2	€.	900,00	450,00
Coppa Calcio a 5-D	€.	700,00	350,00
Coppa Femminile C	€.	600,00	300,00

Il premio sarà assegnato solamente in seguito all'iscrizione al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2015/2016

# 3.18 SVINCOLO PER ACCORDO - ART. 108 N.O.I.F.

L'Ufficio Tesseramento del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, alla data del 25/06/2015, ha provveduto a registrare gli svincoli per accordo stipulati tra calciatori e società, depositati o inviati presso il C.P.A. per la corrente stagione sportiva 2014/2015 dei seguenti calciatori:

#### SVINCOLI PER ACCORDO ART. 108 N.O.I.F.

CODICE	COGNOME	NOME	DT.NASCITA	<u>SOCIETA</u>
6.983.718	LUTTERI	MARCO	23/09/1988	65.720 U.S. MARCO
3.238.401	MRKALJ	SANEL	25/06/1978	65.720 U.S. MARCO
6.741.300	PACHERA	LUCIANO	19/02/1975	65.720 U.S. MARCO
2.202.235	RINALDI	GIACOMO	12/05/1992	65.720 U.S. MARCO
5.184.476	TATAR	MUSTAFA	05/03/1994	65.720 U.S. MARCO
2.120.461	RAO	ANDREA	26/06/1972	65.720 U.S. MARCO

Si precisa che lo svincolo dei calciatori sopra elencati avverrà a far data dal 1º luglio 2015.

Si ricorda che lo "Svincolo per Accordo" potrà essere sottoscritto e depositato durante tutta la stagione sportiva 2014/2015, fino al 30/06/2015, purché entro venti giorni dalla sua stipulazione.

# 3.19 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE DILETTANTI

Si riporta, la convocazione per l'impegno ufficiale della Rappresentativa Provinciale Dilettanti nella gara amichevole con la Società F.C. BAYERN MONACO UNDER 23, i sotto elencati giocatori sono convocati presso il:

#### CAMPO SPORTIVO DI ALDENO IL 28 GIUGNO 2015 ALLE ORE 15.45

Gli stessi dovranno presentarsi vestiti con la tuta della Società di appartenenza al Tecnico Sig. VISINTINI Paolo muniti del corredo personale di giuoco, documento di riconoscimento e certificato medico, significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla gara. Le società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori.

Le Società di appartenenza dei convocati accettano la presente convocazione di ogni loro singolo tesserato salvo specifica comunicazione, entro e non oltre venerdì 26 giugno 2015 di contrarietà alla convocazione, riferita ad uno o più dei propri tesserati.

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel rispetto dell'art. 76 comma 2(\*) e 3(\*\*) delle NOIF.

- (\*) Art. 76, comma 2 l calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori e delle Società, ove queste concorrano ai competenti organi disciplinari
- (\*\*) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.

ASD USD ASD US USD AC	ANAUNE VALLE DI NON DRO FERSINA PERGINESE LAVIS LEVICO TERME MEZZOCORONA	PINAMONTI FRANCESCO PROCH DANIELE TRAVAGLIA SIMONE ZANCANELLA STEFANO GRETTER MASSIMILIANO MARCHI FEDERICO SFERRAZZA SALVATORE ALBENBERGHER THOMAS ALOUANI ADEL LORENZI FEDERICO	CRCS US ASD AC	MORI S. STEFANO  PAGANELLA RAVINENSE ROTALIANA  TRENTO	DAL FIUME SIMONE POZZA CRISTIAN ROSSATTI MATTEO SANTUARI LUCA DAL FIUME NICOLA CALLOVINI ENRICO FAES SIMONE BERTEOTTI NICOLO' PAISSAN PATRIZIO SCUDIERO LORIS
	onatore: npagnatore Ufficiale: o:	VISINTINI Paolo ROSA' Renzo MAFFEI Gabriele	Fisiote Collabo	rapista: oratori:	COSER Rudy CERASO Antonio

.\_\_\_\_

# 4. GARE

# 4.1 **AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE**

# Si comunica l'avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni:

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE	CATEGORIA	DENOMINAZIONE DEL TORNEO	INIZIO	TERMINE	LOCALITÀ
ASD COMANO TERME FIAVÈ	AMATORIALE/RICR	XV TORNEO "FIAVÈ CALCIO A 5"	27/06/15	11/07/15	FIAVÈ PALESTRA
Pol. Oltrefersina	AMATORIALE/RICR.	18°MEMORIAL RICORDANDO ALDO	01/07/15	16/07/15	MADRANO PALESTRA

# Si comunica l'avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli:

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE	CATEGORIA	AMICHEVOLE		DATA	ORA	LOCALITÀ
SS ALDENO ASD	Professionisti	BAYERN MUNCHEN U23	RAPP. CPA TRENTO	28/06/15	17:30	ALDENO
SS ALDENO ASD	Professionisti	BAYERN MUNCHEN U23	WSG WATTENS	01/07/15	17:30	ALDENO

# Pubblicato in Trento il 25/06/2015

Il Segretario (Roberto Bertelli)

Il Presidente (Ettore Pellizzari)